

---

**Deliberazione della Giunta regionale  
del 13 luglio 2020, n. 903**

*Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, art.  
6 - Programma regionale per il diritto allo stu-  
dio anno accademico 2020/2021.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, il "Programma regionale per il diritto allo studio per l'anno accademico 2020/2021" di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

## **Programma regionale per il diritto allo studio**

### **Anno accademico 2020/2021**

(Art. 6, L.R. 20 febbraio 2017, n. 4)

#### **ARTICOLO 1**

##### **Indirizzi operativi per l'anno accademico 2020/2021**

Il presente documento viene redatto in attuazione del Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 - 2023, di cui alla D.A. n. 113 del 30/06/2020, ed ha efficacia per l'anno accademico 2020/2021.

L'indirizzo operativo prioritario del Programma è rappresentato dall'assegnazione della borsa di studio al 100% degli studenti idonei indicati dalle graduatorie definitive approvate dall'ERDIS.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Controllo di gestione per l'attribuzione dei costi degli interventi**

Nelle more dell'adeguamento da parte di ERDIS del proprio regolamento di contabilità ai principi di contabilità armonizzata adottati dalla Regione Marche, dettato dalle esigenze di riconciliazione fra crediti e debiti del bilancio regionale con i bilanci dei propri Enti strumentali, il sistema di controllo di gestione che consente l'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento rimane quello dettato dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1194 del 23/10/2006 e dal Manuale Operativo di cui alla DGR n. 1463 del 18/12/2006, che fanno riferimento ai principi di contabilità economica/patrimoniale, con la trasposizione di tutti i dettami indicati nei confronti dei quattro ERSU delle Marche soppressi all'ERDIS stesso.

#### **ARTICOLO 3**

##### **Gli indicatori di valutazione per gli obiettivi del Piano regionale**

Allo scopo di verificare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi generali indicati dal Piano regionale, nel mantenimento degli indirizzi generali per la gestione del diritto allo studio, l'ERDIS dovrà, attraverso rilevazioni di carattere semestrale da comunicare alla struttura competente della Regione Marche, quantificare il valore dei seguenti indicatori fisici da utilizzare come strumenti di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* della programmazione del triennio di riferimento:

- a) numero di borse erogate /numero di idonei, per misurare capacità di copertura;
- b) numero borse intere/numero di borse totali, numero borse ridotte/numero di borse totali, numero pasti erogati a borsisti/totale pasti erogati, numero pasti erogati a pagamento/totale pasti erogati, numero pasti erogati/numero pasti potenzialmente erogabili, numero alloggi assegnati a borsisti/numero posti letto totali, numero alloggi assegnati a pagamento/ numero posti letto totali, numero alloggi assegnati a borsisti/numero complessivo domande alloggi, numero alloggi assegnati a pagamento/ numero complessivo domande alloggi;
- c) numero e tipologia di iniziative di collaborazione per l'erogazione dei benefici implementate dall'ERDIS, dalle Università e dalle Istituzioni per l'Alta

Formazione Artistica e Musicale, con analisi dell'andamento degli scostamenti prodotti in costi e ricavi dell'Ente conseguenti a tali iniziative;

- d) tabelle su costi dei servizi su basi temporali almeno triennali per monitorare andamento della spesa e per sottolineare performance di efficacia ed efficienza,
- e) numero e tipologia delle iniziative volte alla promozione dell'internazionalizzazione (*Ex.*: creazione di siti internet e implementazione di piattaforme social o link specialistici, apertura di sportelli web di supporto ai partecipanti a programmi internazionali), numero di studenti che prendono parte a progetti di mobilità internazionale che hanno dimorato nelle Marche, numero di progetti o protocolli di intesa con Università/Istituti/Enti europei e internazionali, numero iniziative collaterali legate a progetti di internazionalizzazione;
- f) numero e tipologia delle iniziative realizzate per servizio trasporto, numero e tipologia delle iniziative realizzate per servizio sanitario e di sostegno psicologico, numero e tipologia delle iniziative realizzate per servizio orientamento e accompagnamento al lavoro, numero e tipologia delle iniziative realizzate per servizio di sostegno agli studenti disabili, numero e tipologia delle iniziative realizzate con aziende del settore per la semplificazione di programmi informatici per adempimento dei procedimenti in capo agli studenti;
- g) numero di tavoli di *governance* condivisa, numero *progetti di cooperazione* implementati tra soggetti pubblici e tra soggetti pubblici e privati;
- h) numero e tipologia delle iniziative rivolte al monitoraggio della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione degli utenti di tali servizi (Es. distribuzione ed elaborazione di questionari di gradimento, indagini a campione, tassi di utilizzo strutture rispetto al totale strutture a disposizione).

#### ARTICOLO 4

##### Risorse regionali e risorse aggiuntive statali destinate alle borse di studio

###### Fondi regionali per borse di studio

1. Le risorse regionali per borse di studio sono costituite:
  - dall'introito annuo della tassa regionale per il diritto allo studio,
  - dall'introito annuo della tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale,
  - dalle risorse regionali sul capitolo specifico per borse di studio per studenti universitari.
2. All'ERDIS vengono assegnate le risorse regionali di cui sopra, ferma la loro destinazione vincolata all'erogazione di borse di studio.

###### Fondo Integrativo Statale anno 2020

Le risorse aggiuntive del Fondo Integrativo Statale 2020, destinate all'erogazione di borse di studio per l'anno accademico 2020/2021 verranno direttamente attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) al bilancio di ERDIS.

Il riparto del Fondo Integrativo Statale 2020 fra le Regioni italiane dovrebbe essere notificato alle Strutture regionali responsabili per il Diritto allo Studio da parte del Ministero dell'Università e Ricerca, entro il 30 settembre 2020, nelle more dell'approvazione del Decreto interministeriale MUR – MEF sui fabbisogni finanziari regionali e sui nuovi criteri di riparto del Fondo Integrativo Statale per il triennio 2020 – 2022, ma con ogni probabilità non sarà reso noto entro i termini

previsti, a causa degli effetti ed dei disagi provocati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno provocato ritardi ed aggiustamenti nell'attività amministrativa dello Stato.

## ARTICOLO 5

### Prescrizioni ai fini dell'utilizzo delle risorse per borse di studio a.a. 2020/2021

1. I fondi assegnati all'ERDIS, siano essi di provenienza regionale che statale, finalizzati a borse di studio e servizi agli studenti in conto borse, sono da intendersi a destinazione vincolata e come tali non utilizzabili per altre forme di intervento.
2. L'ERDIS, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle risorse di cui al comma 1, provvede ad individuare nel/i relativo/i bando/i, in base alla lettura del fabbisogno locale, le quote percentuali del fondo da destinare a:
  - riserva per l'integrazione delle borse di studio finalizzate alla mobilità internazionale ed agli studenti portatori di handicap;
  - riserva per le borse di studio destinate agli iscritti ai corsi universitari di terzo livello, non beneficiari di altra borsa di studio;
  - riserva per gli iscritti, per la prima volta, al primo anno di tutti i corsi universitari e superiori di primo e secondo livello;
  - riserva per il servizio gratuito di ristorazione da garantire agli idonei non beneficiari di borsa iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, e da assicurare agli studenti in sede risultati beneficiari di borsa di studio;
  - riserva per l'integrazione delle borse di cui al punto 7 del paragrafo 9 del Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 - 2023;
  - riserva a favore di iscritti appartenenti a famiglie in cui uno dei genitori o entrambi hanno perso il lavoro nel periodo da *luglio 2019* a *giugno 2020* e persistono nello stato di disoccupazione ai sensi di legge, a seguito di licenziamento da azienda in situazione di crisi economica situata nel territorio italiano (documentazione da allegare: lettera di licenziamento);
  - quota residuale da destinare alle borse di studio per gli iscritti agli anni successivi al primo, tenuto conto di quanto indicato dal punto 4, lett. b) del paragrafo 10.2 del Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 - 2023 e cioè attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, impegnando sino alla concorrenza delle risorse disponibili all'uso destinate, ferma l'equilibrata distribuzione dei benefici tra tutte le Classi di laurea e per anno di corso, in base al *numero delle domande di borsa* pervenute nei termini di scadenza fissati nel relativo/i bando/i di concorso emanato dall'ERDIS. Per la formulazione della graduatoria si considera il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per le borse di studio per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento didattico, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con rilevazione alla data del 10 agosto dell'anno di riferimento.
3. L'ERDIS, una volta definite le graduatorie degli aventi diritto, provvederà a ridistribuire eventuali risorse non appieno utilizzate, tra le altre Classi di laurea risultati carenti di risorse finanziarie diverse da quella risultata inizialmente assegnataria.
4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti ad attribuire la borsa di studio a tutti gli idonei, l'ERDIS non può aumentare indirettamente l'ammontare delle borse di studio fissato dal piano regionale in assenza di autorizzazione della Regione Marche, con ulteriori servizi assegnati gratuitamente o in forma semigratuita che ecceda tali importi.

5. L'ERDIS è tenuto a trasmettere alla Regione Marche - Servizio competente per la materia del Diritto allo Studio – entro e non oltre la data del 31.12.2020, gli atti attestanti l'approvazione delle graduatorie, sia provvisorie che definitive, delle borse di studio per l'a.a. **2020/2021**. Detti atti sono supportati dalla quantificazione dell'onere finanziario stanziato per l'erogazione delle borse ai beneficiari, con la ripartizione in quota servizio alloggio, servizio mensa e denaro, evidenziando il numero dei beneficiari fuori sede, il numero dei beneficiari pendolari, il numero dei beneficiari in sede ed il numero di eventuali aventi diritto non risultati beneficiari per carenza di fondi.
6. Per il riparto del Fondo integrativo statale, l'ERDIS è tenuto a compilare le schede che il MUR invierà per la rilevazione dei dati, osservandone le prescrizioni ed i tempi fissati.
7. L'ERDIS, dopo aver garantito la borsa di studio a tutti gli aventi diritto esauendo le proprie graduatorie, se dovesse registrare un'economia derivata dallo stanziamento con destinazione vincolata a borse di studio (tasse regionali per il Diritto allo Studio Universitario e per l'iscrizione all'albo professionale, fondi regionali all'uopo destinati, fondo statale integrativo), è tenuto a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Regione, entro 15 giorni dall'accertamento delle economie, in concomitanza all'erogazione dei finanziamenti regionali e statali, e comunque entro il 30 giugno 2021, quanto allo scopo non impegnato. Dette economie sono utilizzate, fermo il vincolo di destinazione, nell'a.a. 2021/2022.

## ARTICOLO 6

### **I criteri per la determinazione delle condizioni economiche per l'accesso ai servizi**

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.. Vanno inoltre presi in considerazione l'Indicatore della situazione economica all'estero, laddove presenti redditi e patrimoni all'estero, di cui al successivo comma 3, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 4.
2. Ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., lo studente che non abita più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
  - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro e comunque non presso parenti di ogni ordine e grado;
  - b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

L'adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente.

3. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità di attuazione, ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 151663 del 18/12/2013, delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97, sulla base del tasso di cambio medio dell'euro definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 87743 del 11/04/2019, che stabilisce il cambio

medio delle valute estere del mese di dicembre 2018, emanato agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) per la valutazione del reddito prodotto nell'anno 2018, come confermato dalla circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate. Per tali redditi non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana. Per gli studenti provenienti dagli Stati Membri dell'Unione Europea per i quali è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, non è richiesta la legalizzazione.

4. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto. I patrimoni posseduti all'estero al 31/12/2018 sono valutati con le stesse modalità di attuazione, ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 151663 del 18/12/2013, delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97, sulla base del tasso di cambio medio dell'euro definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 87743 del 11/04/2019, che stabilisce il cambio medio delle valute estere del mese di dicembre 2018, emanato agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), come confermato dalla circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate.
5. Per l'accesso ai benefici rivolti alla non generalità degli studenti, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato da certificazione in corso di validità, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., del nucleo familiare del richiedente, maturato sia in Italia che all'estero per redditi posseduti nell'anno **2018**, non potrà superare il limite massimo di **21.000,00** euro.
6. Sono comunque esclusi dai benefici di tipo individuale gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare del richiedente, superi il limite massimo di **38.000,00** euro. Qualora dal calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, applicate le detrazioni e franchigie previste da legge, si conseguisse un risultato negativo, va considerato zero. La situazione patrimoniale concorre nella misura del 20 per cento alla formazione dell'Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare del richiedente.
7. Agli studenti stranieri, per l'accesso agli interventi e benefici, è richiesta la certificazione ISEE sulla base della normativa vigente ma, tenendo conto che tale calcolo per determinate situazioni non è contemplato dalle procedure INPS, l'ERDIS, ancorché non iscritto, può fare riferimento a quanto contemplato da protocolli di intesa in materia fra le Rappresentanze nazionali degli Organismi per il diritto allo studio universitario e dei Centri di assistenza fiscale (protocollo di intesa fra ANDISU e Consulta Nazionale dei CAF del 03/06/2015 della durata di un anno e rinnovabile automaticamente).
8. Il beneficiario degli interventi, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio, è tenuto a presentare, anche in corso d'anno, una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica.

**ARTICOLO 7****I criteri per la determinazione del merito per l'accesso ai servizi****Corsi attivati in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270****- studenti iscritti al primo anno**

1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea a ciclo unico magistrale, i requisiti di merito per i benefici degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, sono valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del 10 agosto 2021, almeno 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per gli altri;
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale, i requisiti di merito per i benefici di tipo individuale sono ulteriormente valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del 10 agosto 2021, almeno 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per gli altri;
3. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono quelli stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici.
4. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi ITS oggetto di convenzione con la Regione Marche per il Diritto allo Studio, i requisiti di merito per i benefici degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, sono valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del 10 agosto 2021, almeno 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (semestri) ed almeno 9 crediti per gli altri.

*L'anzianità universitaria viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno e, in caso di re-iscrizione agli studi, lo studente ha titolo per concorrere alla concessione della borsa, a condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita per lo stesso anno di corso e che sia in possesso dei requisiti richiesti.*

**- studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi**

5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di **laurea** attivati dalle università, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2020, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
  - b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2020;
  - c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto 2020.
6. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea a ciclo unico magistrale, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2020, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
  - b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2020;
  - c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto 2020;
  - d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto 2020;
  - e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto 2020;

- f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
7. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 5 e 6 precedenti, lo studente su espressa richiesta può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un **“bonus”** maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:
- a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
  - b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
  - c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
8. La quota del **“bonus”** non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.  
L'ERDIS è tenuto a:
- a) predisporre apposita modulistica per facilitare la formalizzazione del ricorso al bonus;
  - b) tenere adeguata registrazione dell'utilizzo del bonus per ciascuno studente idoneo ai benefici degli interventi non destinati alla generalità degli studenti;
  - c) concertare con la rispettiva Università la certificazione da rilasciare insieme al nulla osta nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria, in ordine alla situazione sull'utilizzo del bonus.
9. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea magistrale, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
- a) per il secondo anno, 30 crediti entro il *10 agosto 2020*;
  - b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il *10 agosto* dell'anno 2020.
- Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.  
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.
10. I crediti di cui ai commi precedenti sono validi solo se riconosciuti dall'Università per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dagli ordinamenti delle rispettive università.
12. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, a seguito di passaggi da corsi di studio preesistenti all'entrata in vigore del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss. mm., dovranno aver superato entro il 10 agosto 2020 il numero minimo di annualità riportato nelle tabelle da allegare al/i bando/i di concorso dell'ERDIS, di cui al comma 15, da valere come requisiti minimi di accesso, con riferimento al corso di provenienza, a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto. Resta inteso che i precitati passaggi debbono avvenire nell'a.a. **2020/2021**, da preesistenti corsi di studio attivati prima dell'attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, riconducibili alla Classe di appartenenza dei corsi del nuovo ordinamento didattico.
13. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a seguito di passaggi da corsi di studio preesistenti a corsi di studio nuovi, non riconducibili alla Classe di appartenenza, l'ERDIS si attesterà sul numero delle annualità o dei crediti riconosciuti dalle competenti autorità universitarie per l'iscrizione al nuovo corso.

14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle rispettive università.

**Corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss. mm.**

15. Gli studenti iscritti ad anni successivi la prima immatricolazione, o con iscrizioni successive alla prima, dovranno aver sostenuto entro il 10 agosto 2020, con riferimento all'anno di prima iscrizione in assoluto, il numero minimo di esami in termini di annualità risultante da apposita tabella, correlato al corso di studi di ammissione e per cui si chiede il beneficio nell'a.a. 2020/2021.

L'ERDIS, allo scopo, predispone, di concerto con le Università, le tabelle da allegare al/i bando/i di concorso per borse di studio, contenenti il numero medio di annualità conseguito dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso di studi, o degli studenti immatricolati delle coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero annualità e di quelli che non hanno rinnovato per gli anni precedenti l'iscrizione, arrotondato per eccesso. Nell'impossibilità di applicare quanto sopra per la determinazione dei criteri di merito, ovvero qualora il numero medio di annualità calcolato nel modo precedentemente indicato risultasse inferiore a quello calcolato con i criteri di cui all'art. 4 comma 2 del DPCM 30 aprile 1997, si applicherà come limite quello indicato da quest'ultimo. Tale numero medio di annualità è da valere come requisito minimo di accesso, con riferimento al corso di studi di ammissione e per cui si richiede il beneficio nell'a.a. **2020/2021**, a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto. Da tale novero di annualità sono esclusi colloqui, prove ed esami la cui votazione non sia espressa in trentesimi.

Agli effetti dell'accesso e della valutazione del merito per gli studenti che effettuano trasferimenti, passaggi di corso o riconoscimento di diploma universitario valgono le annualità convalidate nel nuovo corso di studi per l'a.a. *2020/2021*.

Gli studenti richiedenti la borsa di studio, dovranno essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2020/2021.

16. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui sopra, l'ERDIS e le Università definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici.

**Corsi attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, dagli Istituti Superiori di grado universitario e dagli ITS**

17. Al fine di determinare il diritto ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, per gli iscritti ai corsi dei nuovi ordinamenti didattici delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla legge n. 508/1999 Accademie di Belle Arti, ISIA, Conservatori di Musica, e per gli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici di Ancona (riconosciuta con decreto 24 settembre 2003 dal MIUR in base al Decreto 10 gennaio 2002, n. 38, relativo al "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127") e di Roma per la sede periferica di Fermo (riconosciuta con decreto n. 1055 del 30 aprile 2018 dal MIUR in base al Decreto 10 gennaio 2002, n. 38, relativo al "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127") si applicano gli stessi requisiti di merito degli studenti

universitari iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, come specificato per i corsi attivati in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni.

18. Per l'a.a. 2020/2021 per i Conservatori e Istituti di Musica viene predisposta una graduatoria unica per gli anni successivi al primo.
19. Per gli iscritti al secondo anno dei corsi ITS oggetto di convenzione con la Regione Marche per il Diritto allo Studio, per godere dei benefici di cui all'art. 2, comma 1, il requisito di merito richiesto ex post è l'aver superato l'esame finale entro il 31/12/2021. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per il secondo anno, lo studente deve possedere almeno 40 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno 20 crediti per gli altri entro la data del *10 agosto 2020*. Non sono previsti i 5 crediti di "bonus" di cui al punto 7 del presente articolo.

**Acquisizione dei 24 crediti formativi universitari o accademici che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per l'insegnamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.**

Ai sensi del D.M. del MIUR n. 616 del 10 agosto 2017, per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi per il conseguimento dei 24 crediti per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso ai concorsi per l'insegnamento, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

## ARTICOLO 8

### **Revoca della borsa di studio per mancata maturazione del requisito di merito ex-post**

1. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, i quali entro il 30 novembre 2021 non abbiano conseguito almeno venti crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno dieci crediti per gli altri, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. L'ERDIS, in casi eccezionali, comprovati e documentati, può differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.
2. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA, dei Conservatori e Istituti di Musica, delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che, entro il 30 novembre 2021, non abbiano maturato i requisiti di merito richiesti agli studenti universitari.
3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi ITS oggetto di convenzione con la Regione Marche per il Diritto allo Studio che, entro il 30 novembre 2021, non abbiano maturato i requisiti di merito di cui al punto 4 dell'art. 7 del presente Programma.
4. In caso di revoca, le somme rimosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti in conto borsa di studio, devono essere restituiti. A tale scopo, l'ERDIS e le Università ed Istituti Superiori di grado universitario stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

### **Altre cause di decadenza o di revoca**

5. Decadono dal beneficio gli studenti dichiarati vincitori e/o idonei che:
  - a. siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori alle ammonizioni;
  - b. dalle indagini effettuate, risultino aver reso dichiarazioni mendaci e tali da far venire meno il diritto alla concessione della borsa di studio;
  - c. risultino essere trasferiti ad altra sede universitaria e aver rinunciato agli studi nel corso dell'a.a. 2020/2021;
  - d. siano vincitori di altre borse e assegni di studio o delle altre provvidenze o beneficiari di servizi gratuiti non compatibili con la borsa di studio. La revoca non si applica agli studenti vincitori di borsa di studio assegnata da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
6. In caso di decadenza o di revoca lo studente dovrà rimborsare quanto riscosso in contanti a titolo di borsa di studio, nonché il valore monetario dei servizi goduti in conto borsa o in relazione all'idoneità. Nei casi in cui si riscontrino false dichiarazioni, raggiri, artifici o dolo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012.

## **ARTICOLO 9**

### **Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea**

1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5. La determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dal predetto articolo 46.
2. L'ERDIS, in base alla disponibilità di posti letto commisurata al fabbisogno locale, può riservare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei benefici di cui al presente Programma, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea. L'ERDIS tenuto conto della capacità finanziaria disponibile, può consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio economico, purché opportunamente documentata.
3. Gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda nel territorio italiano.
4. L'ERDIS può accettare domande di benefici da parte degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, perfezionabili entro quindici giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.
5. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri *dell'Human Development Report delle Nazioni Unite*, il cui elenco è definito da ultimo con *Decreto del MIUR 06 maggio 2020, n. 62*, emanato d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti già iscritti ad una università nei due anni accademici precedenti nel paese di provenienza, collegata con accordi

o convenzioni con l'università di iscrizione nelle Marche, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti che si iscrivano al *primo anno* dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la *certificazione* che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia la certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa, per conto dello studente nel caso di revoca. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

6. L'ERDIS può richiedere agli studenti stranieri del primo anno, dichiarati vincitori di borsa di studio, prima dell'erogazione dei benefici, di presentare garanzia di copertura economica per il caso in cui lo studente incorra nel ritiro della borsa.
7. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

## ARTICOLO 10

### Gli interventi a favore degli studenti diversamente abili

1. L'ERDIS fornisce agli studenti diversamente abili ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle concernenti i servizi e le risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.
2. Al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in ogni specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l'handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, l'ERDIS è tenuto a prendere in considerazione le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, deliberando, per gli studenti portatori di handicap riconosciuti tali dalla competente Commissione ai sensi della L. 104/1992, requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti, sino ad un massimo del 40%.
3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti diversamente abili, frequentanti i corsi attivati ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
4. Per gli studenti diversamente abili, come individuati al comma 2, iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto 2020, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma, arrotondate per difetto.
5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti diversamente abili, come individuati al comma 2, iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, non potranno essere inferiori, per l'a.a. 2020/2021, ai seguenti:
  - a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto 2020, una annualità fra quelle previste dal piano di studio;

- b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto 2020, un numero di annualità pari alla metà meno 2, arrotondata per difetto, di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre, arrotondata per difetto;
  - c) per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto 2020, un numero di annualità pari al 50%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 40%, arrotondato per difetto;
  - d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto 2020, un numero di annualità pari al 55%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 45%, arrotondato per difetto;
  - e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto 2020, un numero di annualità pari al 70%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 60%, arrotondato per difetto.
6. Agli studenti diversamente abili non si applicano i criteri di merito previsti per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio e per il caso di revoca o decadenza dal beneficio (per carenza di merito).
  7. L'importo della borsa di studio, può essere incrementato nel caso di studenti in situazione di handicap al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.
  8. Gli interventi dell'ERDIS sono realizzati in modo da garantire che la singola persona in situazione di handicap possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti esterni. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai "consiglieri alla pari", cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

## ARTICOLO 11

### **Importo delle borse di studio, valorizzazione dei servizi e tariffa minima per l'alloggio**

L'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. La Regione Marche eroga la borsa di studio in due rate semestrali, come indicato dal Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 - 2023 di cui alla D.A. n. 113 del 30/06/2020.

Gli importi delle borse di studio, per l'anno accademico 2020/2021, sono i seguenti:

- a) studenti fuori sede: 5.257,74 euro,
- b) studenti pendolari: 2.898,51 euro,
- c) studenti in sede: 1.981,75 euro + un pasto giornaliero gratuito.
- d) studenti iscritti a corsi organizzati in teledidattica: 1.981,75 euro.

Fatto salvo quanto esplicitato al punto 5) del paragrafo 5.1 del Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 - 2023 di cui alla D.A. n. 113 del 30/06/2020, l'importo delle borse per gli studenti fuori sede, è ridotto di 2028,99 euro, su base annua, in riferimento al servizio abitativo erogato ed è ridotto di 1622,52 euro, su base annua, per due pasti giornalieri di spettanza, mentre per gli studenti pendolari, è ridotto di 811,26 euro, per un pasto giornaliero di spettanza su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione.

Con riferimento a quanto disposto dal punto 6) del paragrafo 5.1 del Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 - 2023 di cui alla D.A. n. 113 del 30/06/2020, si stabilisce che, dopo la graduale riduzione della borsa applicata sulla base dei criteri riportati, la quota parte in denaro non sia inferiore a 676,05 euro, per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo e due pasti giornalieri e inferiore a 676,05 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero.

La tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti universitari, ivi inclusi gli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario, con ISEE pari o inferiore a 21.000,00 euro ed iscritti fino al primo anno fuori corso, è determinata da ERDIS, ai sensi della Legge Regionale n. 4/2017, sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti, prevista per i servizi a domanda individuale dagli Enti locali, riferita al costo reale del servizio, commisurata alle diverse tipologie di alloggio. Tale tariffa minima non può comunque essere inferiore a 169,08 euro per un posto letto/mese, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio alloggio reso ed in relazione alla tipologia di strutture disponibili. Detta tariffa è anche applicabile nei confronti dei borsisti fuori sede ed utilizzabile ai fini della quantificazione del costo del posto letto da introitare, da parte di ERDIS, nei casi di revoca delle borse, a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, in relazione al numero dei mesi o frazione di mese, realmente usufruito in conto borsa. La tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti al di sopra del limite ISEE di 21.000,00 euro e per i fuori corso dal secondo anno in poi è determinata in 185,00 euro con possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di alloggio.

## ARTICOLO 12

### Norma di rinvio e disposizioni straordinarie a seguito dell'emergenza da covid-19

Per quanto non espressamente previsto nel presente Programma per l'anno accademico 2020/2021, si applicano le disposizioni previste dal DPCM 9 aprile 2001, emanato in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", oltreché impartite dalla Legge Regionale Marche n. 4/2017 e dalle eventuali modifiche normative apportate al medesimo DPCM successive all'approvazione del presente documento.

Per quanto riguarda i bandi che saranno emanati da ERDIS, funzionali alla concessione delle provvidenze relative al diritto allo studio per l'anno accademico 2020/2021 a cui tale Programma si riferisce, si dovranno applicare tutte le disposizioni straordinarie e le conseguenti modifiche alla normativa nazionale e regionale di settore che saranno disposte anche successivamente all'approvazione del presente documento, stabilite allo scopo di contrastare ed attenuare gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19.

Inoltre, per contrastare gli effetti negativi provocati dal blocco delle attività imposto nel periodo di emergenza sanitaria, si dispone che ERDIS, solo attraverso l'utilizzo di risorse regionali, fermo restando il rispetto dei requisiti di merito previsti dal presente documento, assegni benefici, per l'anno accademico 2020/2021, anche a chi attesta un importo ISEE superiore a 21.000,00 euro e comunque fino al limite di 23.000,00 euro se nel periodo marzo/maggio 2020 sussiste una diminuzione del reddito familiare, inteso come liquidità finanziaria, per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con riguardo al requisito della diminuzione del reddito familiare si precisa che:

a) lavoro dipendente: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente deve essere almeno pari al 20% e viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità

2020. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;

b) lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo deve essere almeno pari al 30% e viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo, aprile, maggio, anni 2019 e 2020;

c) lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito della riduzione di reddito non inferiore al 20%, viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell'anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

d) nel caso più redditi omogenei (es. 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazioni sociali di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione rispettivamente del 20% e del 30%;

e) nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016 gli stessi vanno sommati tra loro e il requisito si considera soddisfatto quando la riduzione è pari ad almeno il 25%.

### ARTICOLO 13

#### **Misura straordinaria a favore degli studenti che non raggiungono il merito nell'a.a.2019/20 Linee guida per l'utilizzo delle risorse ex art. 236 comma 4 del DL 19 maggio 2020, n. 34.**

L'articolo 236, comma 4, del DL 19 maggio 2020, n. 34 dispone un'allocatione straordinaria di fondi in favore degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) per consentirne l'eventuale estensione anche agli studenti che, in conseguenza delle difficoltà poste negli studi universitari dall'emergenza Covid, non abbiano raggiunto il merito nell'anno accademico 2019-2020.

#### **Art. 236, comma 4**

*Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.*

In sintesi l'incremento di FIS è:

- previsto per il solo 2020 nella misura di 40 Mln;
- il fondo confluisce nel FIS e quindi è distribuito fra le regioni secondo le stesse modalità previste per il riparto del fondo;
- segue il medesimo circuito finanziario del FIS (erogazione diretta agli enti DSU e/o università);
- **destinato prioritariamente agli studenti idonei ai benefici per il DSU** (coloro che hanno

- conseguito tutti i crediti previsti al 10/08)
- **soddisfatti gli studenti idonei**, è destinato in favore degli studenti che, pur presentando i requisiti reddituali, non hanno conseguito tutti i crediti previsti al 10/08.
- Il MUR lascia alle Regioni l'individuazione delle modalità di assegnazione.

Al fine di evitare che le Regioni adottino approcci eterogenei col rischio, in un quadro di per sé già molto complesso, di confondere ulteriormente gli studenti, si propongono a livello nazionale due modalità procedurali per la gestione della misura straordinaria che possono essere adottate dagli Enti regionali per il diritto allo studio:

- A. BANDO UNICO con due linee;
- B. DUE BANDI: un bando DSU standard e un bando suppletivo Covid adottato in sequenza al primo.

### **Modalità 1. - BANDO UNICO**

- Gli enti adottano un Bando Unico con scadenza "tradizionale" per le domande (es. 15/09) prevedendo due linee di intervento.
- Possono fare domanda sulla:
  - Linea A coloro che hanno conseguito il n. di crediti previsti al 10/08
  - Linea B coloro che hanno conseguito il n. di crediti previsti al 10/08 ridotto di un bonus Covid
- Il bonus Covid (cumulabile al bonus standard) è fissato da tutte le regioni nella misura standard di 5 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le università e di 10 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le istituzioni AFAM.
- A seguito del bando vengono stilate due graduatorie separate la linea A e la linea B.
- Si finanziano tutti gli idonei della Linea A quindi, nei limiti delle risorse rimanenti, coloro che hanno conseguito il numero di crediti ridotto (gli studenti della linea B);

In altri termini gli studenti che al 10 Agosto hanno conseguito CFU:

- in misura pari o superiore alla soglia prevista per il mantenimento della borsa di studio faranno domanda sulla linea A (*se CFU ≥ soglia prevista al 10/08 → graduatoria Linea A*);
- in misura pari o superiore alla soglia prevista per il mantenimento della borsa di studio ridotta, del bonus Covid faranno domanda sulla linea B (*se CFU ≥ soglia-bonus Covid → graduatoria Linea B*);
- in misura inferiore alla soglia prevista per il mantenimento della borsa di studio, ridotta del bonus Covid resteranno non idonei (*se CFU < soglia-bonus Covid → non idoneo*).

Agli studenti in sede, pendolari e fuori sede utilmente collocati nella graduatoria della linea B, finanziabili sulla base delle risorse disponibili, viene assegnata una borsa di studio (borsa Covid) con un valore pari ad almeno l'80% della borsa individuata per gli studenti in sede, pendolari e fuori sede sulla linea A.

Gli studenti che, usufruendo del bonus Covid, risultano utilmente collocati nella graduatoria della linea B sono da considerare studenti idonei a tutti gli effetti e sono quindi esonerati dal pagamento della Tassa DSU.

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno di studi (ovvero le matricole a.a.2019-2020) e che non raggiungono i crediti previsti al 30/11, come previsto dall'art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 sono tenuti a restituire la prima rata della borsa (borsa a.a.2019-2020).

Il medesimo comma 3 stabilisce, inoltre, che *“Le regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.”*

Considerata l’eccezionalità della situazione dell’a.a.2019-2020, si conviene di rinviare la verifica del conseguimento dei crediti al 28 Febbraio 2021 e solo allora, in caso di mancato conseguimento dei crediti, operare la revoca della prima rata della borsa di studio (borsa a.a.2019-2020) erogata alle matricole.

Gli studenti idonei utilmente collocati nella graduatoria della linea B laddove presenti nella Residenza Universitaria, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, possono richiedere la conferma dell’alloggio, ma sono collocati nella graduatoria alloggi in posizione successiva ai borsisti assegnatari di alloggio della graduatoria della linea A.

Gli Enti DSU possono consentire a tali studenti di rimanere alloggiati fin tanto che, procedendo con le chiamate per l’assegnazione dell’alloggio, il posto letto loro assegnato non debba esser reso disponibile per i vincitori della graduatoria della linea A.

Se con i fondi disponibili è possibile finanziare tutti gli studenti utilmente collocati nella graduatoria B, le risorse che residuano possono essere accantonate per finanziare i benefici ai borsisti negli anni accademici successivi.

### **Modalità 2. - DUE BANDI: Bando DSU + Bando suppletivo Covid**

Gli Enti per i quali bandi siano già stati adottati o che comunque pubblichino i propri bandi DSU con largo anticipo potranno trovare più agevole questa seconda soluzione.

- A. adottare nei tempi canonici il Bando DSU senza specifiche modifiche;
- B. adottare, anche in un secondo momento, con una scadenza successiva al bando DSU, il bando suppletivo Covid.

Gli studenti vincitori del primo bando vengono soddisfatti in via prioritaria e le eventuali risorse residue sono destinate al finanziamento del bando suppletivo Covid.

Il finanziamento delle borse di studio nel bando suppletivo Covid avviene secondo le stesse modalità illustrate per la linea B della precedente modalità.

Il vantaggio della seconda ipotesi di lavoro sta nel fatto che i bandi possono procedere parallelamente e il bando DSU può essere adottato nei tempi anche più stretti.

Lo svantaggio risiede nel rischio che gli studenti partecipino ad entrambi i bandi (rischiando l’esclusione ove questi prevedano l’impossibilità di partecipare a entrambi oppure creando lavoro aggiuntivo per gli Enti).

Per il bando suppletivo Covid valgono le stesse indicazioni operative previste per la linea B nel caso di Bando Unico.

### **ARTICOLO 14 Riserve di posti letto**

L’ERDIS stabilirà, con modalità, priorità e criteri da indicare nel/i relativo/i bando/i, una riserva dei posti letto per studenti iscritti ai corsi di istruzione e formazione superiore individuati dalla L.R. n. 4/2017:

- figli di marchigiani all’estero di cittadinanza italiana (i cui genitori sono nati in un Comune delle Marche e attualmente sono residenti all’estero);

- provenienti dai Comuni delle Marche compresi nel cratere sismico;
- diversamente abili;

ove tali posti non venissero occupati per carenza di domande, gli stessi verranno assegnati agli altri studenti aventi titolo.

## **ARTICOLO 15**

### **Fondi regionali non destinati a borse di studio**

1. Oltre ai fondi a destinazione vincolata per le borse di studio, la Regione Marche, compatibilmente con le proprie disponibilità, potrebbe stanziare, a carico del proprio bilancio risorse destinate a concorrere alle spese di gestione, alle spese di investimento ed altri contributi a beneficio di ERDIS.
2. L'ERDIS per le spese del personale è tenuto al rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale, anche in attuazione delle disposizioni statali concernenti il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento della spesa. La Regione, in base alle disposizioni della normativa regionale vigente in materia, determina l'importo relativo alla spesa del personale.

## **ARTICOLO 16**

### **Criteri per l'esonero dalla tassa regionale del diritto allo studio**

Nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. R. 20 febbraio 2017, n. 4, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio per l'a.a. 2020/2021 pari a euro 140,00, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei, nelle graduatorie approvate da ERDIS, per l'ottenimento di tali benefici.

Sono esonerati, altresì, dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio per l'a.a. 2020/2021 pari a euro 140,00, gli studenti diversamente abili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/1992 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

Coloro che per lo stesso anno accademico risultano iscritti ad un corso di studi presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, ai sensi del decreto MIUR 28 settembre 2011, dovranno pagare la tassa regionale per il diritto allo studio una sola volta dimostrando l'attestazione dell'avvenuto pagamento al momento della seconda iscrizione.

Per coloro che si iscriveranno per l'anno accademico 2020/2021 presso una qualsiasi Università o AFAM o altro Istituto superiore del territorio marchigiano e che successivamente effettueranno rinuncia agli studi e si trasferiranno presso un'altra Università o AFAM o altro Istituto superiore della Regione Marche, non sarà necessario pagare nuovamente la tassa regionale per il medesimo anno accademico, ma solamente presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento all'atto della precedente iscrizione.

Pertanto, l'Università o AFAM o altro Istituto superiore che richiederà erroneamente il pagamento della tassa regionale per una seconda volta a valere sul medesimo anno accademico sarà obbligata a rimborsare lo studente iscritto.

Oltre ai casi sopra specificati, non sono ammessi ulteriori esoneri dal pagamento della tassa regionale del diritto allo studio.

Come già previsto per i tre anni accademici precedenti all'anno accademico 2020/2021, a cui questo Programma si riferisce, i soggetti riscossori di tale tassa devono fornire una scheda esplicativa per evidenziare il numero di iscritti, il numero di soggetti esonerati dal pagamento della tassa e la motivazione a supporto dell'esonero, coloro che sono soggetti alla doppia iscrizione di cui sopra e

dove hanno pagato la tassa, l'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione di tale tassa riversata all'ERDIS che dovrà corrispondere esattamente al prodotto fra l'ammontare unitario della tassa (140,00 €) e il numero di iscritti che è tenuto a pagarla, senza possibilità di scostamenti.